

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda dell'Azienda Agricola CASCINA MALERBE di Alessandra Turco di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di San Raffaele Cimena, ad uso irriguo.
Pratica prov. P13372 - ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 819 del 19/02/2024; Codice Univoco: TO-P-11019

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola CASCINA MALERBE di Alessandra Turco, con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Pertengo n. 87 - Partita IVA 10892850016, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 41 metri in falda superficiale, in Comune di San Raffaele Cimena, località Via Pertengo n. 87 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 15 Particella 228 - in misura di litri/s massimi 0,067 e medi 0,0025 per complessivi metri cubi annui 40,26 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 15/04 al 15/10 di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 08/02/2024 con repertorio n. 22 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

9. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 08/02/2024

